

Factsheet Esportazione UE anticipata

1 Osservazione preliminare

Il presente factsheet è rivolto ai seguenti gruppi di destinatari:

- clienti ferroviari in Svizzera e nell'UE che commissionano un trasporto che deve transitare in Svizzera senza procedura di transito NCTS,
- Trasportatore contrattuale (TCON) che acquistano servizi di trasporto e/o doganali in Svizzera da FFS Cargo SA.

2 Premessa

Con l'abolizione della PTC semplificata¹, le ferrovie e la clientela si trovano ad affrontare grandi difficoltà. La lettera di vettura CIM non è più un documento di transito doganale¹ (documento di accompagnamento).

Un'alternativa per i trasporti dall'UE alla Svizzera sarebbe, dopo la comunicazione dell'esportazione a opera dell'esportatore (di norma il cliente ferroviario) senza una procedura di transito, di viaggiare fino alla frontiera esterna dell'UE e di terminare solamente lì la procedura d'esportazione (all'uscita dall'UE). Tuttavia, ciò è sfavorevole nel trasporto ferroviario, in quanto la spedizione deve trovarsi nella stazione di frontiera durante l'orario di apertura doganale per la fine dell'esportazione, cosa che attualmente non avviene.

La cessazione delle esportazioni secondo CDU-IA¹ 329 capoverso 7 è notevolmente più facile da elaborare. Con questa procedura, l'esportazione può già essere terminata al punto di partenza o «in viaggio» (ad esempio in una stazione di smistamento in Germania) se le merci sono state prese in consegna dalle ferrovie nell'ambito di un contratto di trasporto continuato per il trasporto dall'UE («esportazione UE anticipata»).

Sono escluse le merci soggette ad accisa (per i prodotti soggetti ad accisa, si prega di contattare il proprio TCON¹).

La lettera di vettura CIM è un «contratto di trasporto continuato», il che significa che il trasporto dall'UE alla stazione di confine svizzera può essere effettuato senza una procedura di transito NCTS. **Il disbrigo delle pratiche svizzere di sdoganamento in entrata avviene di norma al confine svizzero.** Per le spedizioni destinate a un DA¹ consultare il nostro factsheet «ZE Corridoio nazionale», disponibile sulla nostra homepage. Link: <https://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>

3 Condizioni per l'esportazione anticipata alla stazione di partenza secondo CDU-IA art. 329 capoverso 7

- a) Per questa procedura è ammessa l'ITF (impresa di trasporto ferroviario) nella stazione di partenza.
- b) Il mittente trasmette l'E-MRN nel record di dati corretto affinché venga annotato nel «campo 21» della lettera di vettura CIM.
- c) Viene trasmesso il codice di procedura doganale 4. Non è consentito inserire osservazioni in un campo di testo libero della lettera di vettura (ad es. nel campo 21 o simile). In qualità di clienti delle ferrovie, incaricate il vostro TCON¹ di trasmettere questo codice nel campo corretto a FFS Cargo.
- d) Viene trasmesso un NHM¹ di una designazione commerciale della merce o un numero collettivo con la designazione commerciale della merce nel record di dati «Descrizione merce come da cliente» (9902, 9941 e codici simili non sono accettati da soli, ma solo in combinazione con «frumento» o «profili in acciaio», ovvero la corrispondente designazione commerciale della merce).
- e) Per le spedizioni provenienti dalla Germania, è necessario indicare nel campo 7 della lettera di vettura CIM (Dichiarazioni del mittente) le seguenti annotazioni:
 - «16: trattamento di uscita anticipata da parte di *ITF* in *luogo*» (ITF e luogo devono essere concordati in anticipo.)
 - Per lo sdoganamento in entrata in Svizzera è necessario scegliere una di queste tre opzioni:
 - «31: sdoganamento in entrata CH da parte di DB Cargo» o
 - «32: sdoganamento in entrata CH da parte di FFS Cargo» o
 - «33: sdoganamento in entrata CH da parte di altre agenzie doganali.»
- f) In caso di spedizioni provenienti da altri Paesi diversi dalla Germania è necessario indicare le seguenti annotazioni:
 - «16: trattamento di uscita anticipata da parte di *ITF* in *luogo*» (ITF e luogo devono essere concordati in anticipo.)
 - «16: sdoganamento in entrata CH da parte di FFS Cargo»
- g) In caso di invii verso destinatari autorizzati occorre osservare il factsheet «ZE Corridoio nazionale». Link: <https://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>

4 Applicabilità

Se non si dispone di un accordo scritto per questa procedura, è necessario impiegare obbligatoriamente una procedura di transito NCTS.

Factsheet Esportazione UE anticipata

5 Costi

I costi applicati dal 1° gennaio 2024 sono riportati nell'elenco di documenti Prezzi e condizioni della FFS Cargo SA (link: <https://www.sbbcargo.com/it/centro-clienti/documenti/cg-diritto.html>)

LAC	Descrizione delle prestazioni	Unità	Prezzo in CHF	Prezzo in EUR
3.3.3. Annuncio della uscita alla frontiera EU				
4014	Chiusura la esportazione della EU alla stazione di partenza o alla stazione di frontiera a cura di FFS	Carro/GC/CM	30.-	32.-

6 Record di dati per la trasmissione del codice di procedura doganale

- a) Mittente / cliente delle ferrovie:
 - I. Se assegnate l'incarico direttamente alla FFS Cargo SA, trovate i relativi codici in Cargo Digital nella sezione dedicata alle procedure doganali e nello specifico ai dati delle lettere di vettura.
 - II. Se, invece, incaricate dall'estero un'altra impresa ferroviaria, contattate il vostro TCON¹ per definire come assegnare l'ordine della procedura.
- b) Le ITF¹ che, in qualità di TCON¹, incaricano la FFS Cargo SA come vettore sostituito¹ in Svizzera trasmettono i codici nel modo seguente.
 - I. ORFEUS 1.5
Nel campo «MRN or Customs Procedure Type» è necessario indicare, al posto di «T-MRN», il codice 4.

```

<WagonDetails LoadingStatus="loaded">
  <WagonTypeDetails>
    <WagonMass>16200</WagonMass>
    <AxleNumber>2</AxleNumber>
    <WagonLength>155</WagonLength>
  </WagonTypeDetails>
  <LoadLimit>29</LoadLimit>
  <ReferenceNumbers>
    <MRN>
      <MRNOrCustomsProcedureType>MRN-T</MRNOrCustomsProcedureType>
      <MRNOrCustomsProcedureNumber>23CH00000302474663</MRNOrCustomsProcedureNumber>
    </MRN>
  </ReferenceNumbers>
</WagonDetails>

```

Factsheet Esportazione UE anticipata

II. Hermes 2.0

H30 in XML	deutsch	Pos	Status	Occur- renc	Category (A/B/C)	Reference/values/example/info	additional information
GULS_4_1	Customs procedure	(n1)	C	0..4	C	920-13; A.13.2.4a: 1;2;3;9	as Attribut
ULS_4_1_1	Customs procedure code	an..25	C	0..99	C	920-13; A.13.2.4b	
/GULS_4_1							
/GUC							
/GWL3							

7 ¹Abbreviazioni + termini

- AUSB, Vettore sostituito
- UDSC, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- CIM-FB, Lettera di vettura CIM (CIM = normativa sul trasporto ferroviario)
- ITF, Impresa di trasporto ferroviario
- PTC, procedura di transito comune (procedura standard con documento T)
- NCTS, Nuovo sistema di transito computerizzato (sistema per la procedura standard in regime comune di transito con documento T)
- «ZE Corridoio nazionale» è una denominazione abbreviata. Il nome ufficiale dell'UDSC è: transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato
- NHM, Nomenclature Harmonisée Marchandises (designazione della tipologia di merce)
- CDU-IA, codice doganale dell'Unione, Implementing Act
- TCON, Trasportatore contrattuale
- PTC semplificata, Procedura semplificata di transito comune ferroviario (lettera di vettura CIM come documento doganale)
- DA, Destinatario autorizzato
- Documento di transito doganale (termine CH) = Documento di accompagnamento (termine DE)